



LICEO SCIENTIFICO" LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

Liceo Scientifico - Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale - Scienze Applicate - Sportivo

Potenziamento di Biologia con curvatura biomedica

Viale Vittorio Veneto Contrada Serrantone 96014 - FLORIDIA (SR) TEL.: sede centrale 0931/949768

Sezione Associata Liceo Scientifico di Canicattini via Umberto TEL.0931/947506

codice meccanografico SRPS150001- sito web: <http://www.liceofloridia.edu.it>

C. F.: 93079140898 - e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it

Circ. n. 38

Floridia, 23/09/2024

LICEO SCIENTIFICO - LEONARDO DA VINCI-FLORIDIA
Prot. 0009337 del 23/09/2024
I (Uscita)

**Al personale Docente
Al personale ATA
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
All'Albo online
Al Sito WEB
Alla Bacheca del R.E. Argo**

OGGETTO: DIRETTIVA PERMANENTE SULL'OBBLIGO DI VIGILANZA

PREMESSA

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana la presente direttiva, che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente.

Al Dirigente scolastico spettano compiti gestionali in materia di vigilanza sugli alunni, per cui è sua prerogativa predisporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Al DSGA spetta il compito di predisporre attraverso il Piano delle attività l'organizzazione di tutto il personale ATA.

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. Dlgs 81/08.

Al personale docente è fatto obbligo di servizio vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. **L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.** Quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze

oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Art. 1. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul **PERSONALE SCOLASTICO** gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

DOCENTI

Nell'adempimento del dovere di vigilanza grava sui docenti l'obbligo di diligenza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori,

palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La responsabilità dei Docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999,

n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: **“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.**

In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione prevedibile o che potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all’esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle

attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Massima attenzione deve essere riservata dai docenti al fine di tutelare alunni con disabilità dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.

E' fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2016-2018. Il collaboratore scolastico, che non è un precettore, è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Art. 2 - MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

a) VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA

DOCENTI

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF, del Regolamento d'Istituto.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti a scuola e in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "*culpa in vigilando*" in quanto l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

L'obbligo di sorveglianza inizia all'accesso di ciascun alunno nell'area di pertinenza della scuola fino all'ingresso in aula segnalato dalla prima campana (5' prima dell'inizio delle lezioni), prosegue per tutto il tempo di permanenza dell'alunno nell'edificio e nelle sue pertinenze.

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori possono consegnare materiali e autorizzazioni al personale collaboratore scolastico presente all'ingresso.

I docenti della prima ora, al suono della campanella, sono tenuti a:

- fare subito l'appello e prendere nota sul Registro elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso annotando anche nel Registro cartaceo il nome dello studente e l'ora dell'ingresso in ritardo;
- verificare e controfirmare sul Registro elettronico le giustificazioni di assenza/ritardo ed annotarle anche sul Registro cartaceo;
- richiedere la presentazione del certificato medico nei casi previsti dalla normativa;
- raccogliere in una busta i cedolini di giustificazione e i certificati ;
- registrare sul Registro l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di inizio delle lezioni, ad esclusione degli autorizzati per motivi legati al trasporto, sono ammessi in classe con decisione del docente delegato (Ufficio di Presidenza).

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale di servizio ed i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo il suono della campanella e l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atti, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

b) VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

DOCENTI

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta la vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e l'adozione in via preventiva di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, ivi compreso il comportamento indisciplinato della classe.

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione ed inoltre vigilare che:

- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni;
- banchi ed aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato correttamente e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, e di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. I servizi igienici presenti ai piani dei plessi di pertinenza dell'Istituto sono disponibili a qualsiasi ora per gli alunni ed il personale.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio al piano dell'edificio in cui si trova la classe di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni nei corridoi, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti nei seguenti compiti:

- assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza degli alunni durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

c)VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI I DOCENTI TRA LE CLASSI

DOCENTI

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile per la sorveglianza temporanea un collaboratore scolastico in servizio al piano. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. Lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare all'inizio dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio con il collega uscente. Il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza lasciata alla vigilanza momentanea del collaboratore scolastico o a quella dell'insegnante di sostegno o di altro docente.

Gli insegnanti sono altresì tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sugli alunni della classe fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione e che deve dare il cambio al collega in altra classe;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria e all'ufficio della Vicepresidenza dell'assenza, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti;
- in caso di classi scoperte collaborare nelle attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; inoltre collaborano nell'organizzazione dei gruppi classe in caso di divisione della classe per motivi di sicurezza.

d)VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO (PAUSE DI SOCIALIZZAZIONE)

DOCENTI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.

I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, sia se la pausa si svolge in classe sia se la ricreazione si svolge nei corridoi o in cortile.

Durante la pausa di socializzazione prevista dall'orario (pausa dalle 11:05 alle 10:25) la vigilanza in aula e nell'antistante corridoio è effettuata dai docenti in servizio nelle classi e da coloro che hanno terminato la 3^a ora di lezione.

I docenti sono tenuti a :

- posizionarsi negli spazi antistanti l'aula (se la pausa si svolge in corridoio);
- effettuare la sorveglianza nel corridoio e nel cortile , se la pausa viene svolta dagli alunni in quello spazio, e ove ve ne sia la necessità, collaborano con i collaboratori scolastici al piano al controllo dell'area dei servizi igienici per evitare affollamenti;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti, vigilando sull'ordinato accesso ai servizi.

I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della pausa ricreativa per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule.

Per tutta la durata della pausa di socializzazione fissata dalla scansione oraria, i docenti vigileranno sugli alunni ai sensi dell'art. 2048 del C.C. I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente l'alunno con disabilità nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

Gli alunni e il personale scolastico seguiranno le indicazioni comportamentali emanate con le circolari annuali sull'organizzazione della vigilanza durante la ricreazione e contenute nel Piano di vigilanza predisposto annualmente.

Durante l' intervallo gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ossia si dovranno scoraggiare prontamente tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti assunti dagli alunni che possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Durante la ricreazione si invitano i docenti a non affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici impegnati preliminarmente nella vigilanza e nella sanificazione dei servizi igienici. La dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;

- sorvegliano il corridoio, i locali di competenza, i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

e) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA / PALESTRA / LABORATORI

DOCENTI

I docenti sono tenuti a:

- accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi con cui faranno lezione;
- riaccompagnare la sezione/classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi.

Agli alunni è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente, né il docente può attendere gli alunni in palestra, ma deve recarsi in classe e successivamente spostarsi con gli alunni.

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del DSGA i collaboratori scolastici concorrono, se necessario, ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

f) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

g) LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell'assistente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sugli alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

h) USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

DOCENTI

Gli insegnanti sono tenuti a:

- assicurare l'uscita ordinata di tutti gli alunni dall'aula al suono dell'ultima campana;
- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo in presenza della richiesta effettuata dal genitore ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori;

COLLABORATORI SCOLASTICI

Per assicurare la vigilanza al termine di ogni turno giornaliero di lezione i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno.

i)VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

DOCENTI

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche, uscite didattiche, viaggi di istruzione e laboratori è affidata con incarico del dirigente scolastico ai docenti e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 3 - ULTERIORI ISTRUZIONI

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino atti o tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, che vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. Tali comportamenti devono comunque essere subito segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti per tutto il tempo di permanenza negli ambienti della scuola, anche alla luce della Nota MIM n. 107190 del 19.12.22 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe"

seguita dalle “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022” -Nota AOODGSIP n. 3952 del 19.09.23.

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti a scuola.

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e i docenti responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Nei locali scolastici, in base alle norme vigenti sopra richiamate, vige in generale il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni, se non ne sia previsto l’uso concordato con il docente per finalità inclusive, didattiche e formative. Tra le finalità inclusive sono comprese quelle medico-sanitarie (alunni affetti da diabete con tecnologia di monitoraggio livelli mediante App installata sul cellulare).

E’ severamente vietato dalla legge riprendere o registrare durante le lezioni docenti ed alunni; ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

Si invitano i docenti tutti a trattare con i propri alunni, nell’ambito della fondamentale educazione alla legalità, la delicata tematica dell’uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi tecnologici presenti nelle aule e nei laboratori da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell’ambiente lavorativo. Pertanto si raccomanda di:

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i e della palestra;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;

- verificare l' idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; ○ valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino i P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

Si raccomanda di non portare a scuola oggetti di valore e nel caso di non lasciarli incustoditi; ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

Non è autorizzata nessuna raccolta di denaro o vendita di merce varia all'interno degli ambienti scolastici.

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

Art. 4 -DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle circolari annuali sulla vigilanza specifiche e dal Piano di sorveglianza annuale..

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul R.E. Argo e sul sito WEB dell'Istituto si intendono regolarmente notificati.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rita Spada

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993